



SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO AFFARI
GENERALI

RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO



Disciplinare aggiornato a seguito adozione della Delibera Giunta
Comunale n. 141 del 12.04.2012

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI MOBILI COMUNALI

ART. 1

Oggetto del disciplinare

Il presente disciplinare stabilisce le modalità di concessione in uso di beni disponibili, non utilizzati per fini istituzionali, elencati al successivo art. 6 e appartenenti al patrimonio mobiliare del Comune di Arezzo.

ART. 2

Individuazione degli utenti

Possono accedere alla concessione dei beni di cui al precedente art. 1 i soggetti pubblici o privati (Enti, Associazioni, Comitati, Partiti politici, ecc.) che organizzino manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico a scopi di beneficenza, sportivi, sociali, culturali, ricreativi, politici o comunque di interesse collettivo.

ART. 3

Modalità di presentazione della domanda

Coloro che intendono ottenere la concessione in uso di beni mobili di proprietà comunale devono presentare apposita domanda in carta libera, indirizzata al Comune di Arezzo.

Nella domanda, debitamente firmata, il richiedente dovrà indicare le proprie generalità e la carica ricoperta nell'ambito dell'ente, associazione, ecc. per conto della quale lo stesso fa la richiesta.

Dovranno essere inoltre specificati il tipo e la denominazione della manifestazione alla quale il materiale richiesto sarà destinato, il luogo e la durata di svolgimento della stessa nonché l'elenco del materiale occorrente.

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di norma almeno 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

ART. 4

Natura della concessione

La concessione in uso di beni mobili comunali è di norma onerosa. Per ogni bene concesso in uso il richiedente sarà tenuto al pagamento anticipato di una tariffa giornaliera/settimanale di noleggio ed al versamento di un deposito cauzionale in base alle tariffe indicate ai successivi art. 6 e 12 del presente disciplinare.

I materiali sono concessi gratuitamente, in esenzione dal pagamento del canone di noleggio e dal versamento della cauzione, agli uffici giudiziari ed alle scuole pubbliche che operano nel territorio comunale, per i quali il Comune è tenuto a partecipare alle spese di funzionamento.

Si intendono inoltre esonerati dal pagamento del noleggio e della cauzione, come al paragrafo precedente, tutti gli organi e uffici preposti alla tutela della pubblica sicurezza (organi di polizia, corpi militari, vigili del fuoco, ecc.).

Sono altresì esonerati dal pagamento del canone di noleggio, fermo restando l'obbligo del versamento del deposito cauzionale, la ASL 8 e gli Enti pubblici territoriali che eventualmente facciano richiesta di materiali per manifestazioni organizzate direttamente o comunque partecipate dall'Ente richiedente.

Ai soggetti citati nei precedenti paragrafi può essere concesso l'utilizzo dei beni anche in caso di necessità diverse da quelle previste all'art. 2, che siano comunque sempre connesse all'espletamento dei propri fini istituzionali.

ART. 5

Esenzione canone noleggio e/o cauzione

Oltre a quanto previsto nel precedente articolo, per manifestazioni di particolare rilevanza nell'ambito cittadino, e/o che coinvolgano direttamente o indirettamente l'Amministrazione Comunale o le Circoscrizioni, può essere prevista l'esenzione dal pagamento del canone di noleggio e/o del deposito cauzionale per i beni richiesti.

L'esenzione di cui al precedente paragrafo deve essere espressamente indicata nell'atto della Giunta Comunale o del Consiglio di Circoscrizione con il quale viene data l'adesione dell'Amministrazione o della Circoscrizione alla manifestazione.

L'esenzione può essere altresì concessa con provvedimento del Direttore di Ufficio o Servizio interessato nei casi di manifestazioni di natura ricorrente nella realtà cittadina a cui l'Amministrazione o la Circoscrizione in passato abbiano direttamente o indirettamente partecipato o contribuito al buon esito.

ART. 6

Beni oggetto di concessione e relative tariffe

Sono oggetto della concessione i beni mobili di seguito elencati. In sede di prima applicazione vengono adottate le tariffe indicate a fianco di ciascun bene.

L'elenco dei beni ed i canoni di noleggio saranno periodicamente aggiornati con deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Responsabile del settore Patrimonio, sentiti gli altri settori interessati.

L'importo del noleggio viene determinato in base ai giorni o settimane di utilizzo con un importo minimo che non potrà mai essere calcolato per un periodo inferiore ai tre giorni. Tali tariffe sono soggette all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto in base alle aliquote previste dalla normativa vigente.

Descrizione dei beni	<i>Tariffa giornaliera</i>	
	<i>Euro</i>	
Tavolo pieghevole in laminato (cadauno)		0,90
Sedia in legno, pvc o altro (cadauna)		0,15
Transenna (metro		0,15
Pedana per palco (metro		0,25
Bandiera italiana (cadauna)		0,25
Bandiera estera (cadauna)		1,15
Pianta "da interno" in vaso (cadauna)		1,15
Pianta "da esterno" in vaso (cadauna)		0,60
Gazebo (mt. 4x4) (cadauno)		8,00
Gazebo (mt. 6x4) (cadauno)		10,00
Pannello in legno per mostre (mt. 1,80x1,10)		0,60
Casetta in legno (mt. 4x2) (cadauna)		17,00
		<i>Tariffa settimanale</i>
Gazebo in alluminio mt. 10x4		230,00

ART. 7

Prelevamento, restituzione e durata della concessione

I beni di cui al presente disciplinare vengono concessi in uso per l'esclusiva durata delle manifestazioni per i quali sono richiesti. Per il tempo strettamente necessario al loro prelievo ed alla loro restituzione, ovvero il giorno precedente l'utilizzo e quello successivo, non sarà applicata la relativa tariffa di noleggio, fermo restando che, come stabilito al precedente articolo, l'importo minimo sarà sempre calcolato per un periodo non inferiore ai tre giorni. Tutte le operazioni relative al prelevamento, trasporto e riconsegna dei beni sono interamente a carico del concessionario.

ART. 8

Verifica dello stato dei beni

Alla consegna dei beni il richiedente è tenuto alla verifica dell'idoneità degli stessi all'uso a cui saranno destinati, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti dall'uso dei beni concessi.

ART. 9

Obblighi del concessionario

Sono obblighi del concessionario:

- a) l'utilizzo dei beni esclusivamente per il tempo e per il fine indicati nella richiesta;
- b) la restituzione dei beni entro il termine di scadenza stabilito o comunque, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità alla concessione;
- c) la riconsegna dei beni, salvo diversi accordi preventivamente stabiliti, nel medesimo luogo del ritiro;
- d) la salvaguardia dell'integrità, del corretto utilizzo e della conservazione dei beni;

E' fatto inoltre divieto di sub-concedere ad altri i beni in uso.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi comporta l'immediata restituzione dei beni oltre al risarcimento del danno.

ART. 10

Mancata concessione dei beni da parte del Comune

La concessione dei beni è sempre subordinata alla disponibilità degli stessi, verificate le priorità dell'Ente. Pertanto il Comune può, in qualsiasi momento in caso di riscontrata necessità, negare la concessione degli stessi qualora ritenuti indispensabili per i propri usi. In caso di mancata concessione per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, anche dopo l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale e della tariffa di noleggio, il richiedente non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo, e ad esso sarà dovuto il solo rimborso delle somme eventualmente versate.

ART. 11

Richiesta di restituzione anticipata

Durante il periodo di concessione il Comune può, per sopravvenute urgenze e impreviste necessità, esigere l'immediata restituzione dei beni concessi in uso, senza che il concessionario possa fare rivalsa alcuna nei confronti dell'Ente.

In caso di restituzione anticipata il concessionario avrà diritto al solo rimborso della somma corrispondente alla quota della tariffa giornaliera di noleggio moltiplicata per i giorni di noleggio non goduti.

ART. 12

Deposito cauzionale

A garanzia dei beni consegnati il concessionario è tenuto al versamento di una cauzione fissata in un importo pari a 50 volte la tariffa di noleggio giornaliera, fatta eccezione per il Gazebo in alluminio che sarà pari a 15 volte la tariffa di noleggio settimanale. Tale cauzione sarà restituita a seguito della loro riconsegna, salvo incameramento, parziale o totale, a recupero di eventuali danni e/o della mancata restituzione degli stessi, nonché della eventuale penale per ritardata consegna, così come stabilito ai successivi artt. 13, 14 e 15.

ART. 13

Perdita e deterioramento dei beni

Il concessionario risponde della perdita e del deterioramento dei beni che si verificano nel corso della concessione, imputabili a qualsiasi causa e da chiunque cagionati.

Pertanto, al momento della restituzione, un dipendente dell'Amministrazione Comunale appositamente incaricato procederà alla verifica dello stato di integrità degli stessi nonché della rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto avuto in consegna.

Nel caso di verifica positiva sullo stato dei beni riconsegnati, l'incaricato provvederà a darne immediata comunicazione all'ufficio competente al fine di procedere allo svincolo della cauzione.

Viceversa, qualora i beni risultino danneggiati e/o mancanti, l'incaricato procederà alla predisposizione di un elenco dei danni subiti e a darne comunicazione all'ufficio competente.

In tal caso non si procederà allo svincolo della cauzione sino a quando non sarà accertata l'entità della somma da incamerare, a titolo di risarcimento, a norma del seguente articolo 14.

ART. 14

Risarcimento dei danni

La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti verrà determinata in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi.

Qualora il valore dei danni e/o dei materiali mancanti superi l'ammontare della cauzione, il concessionario sarà tenuto al versamento della cifra mancante fino alla concorrenza della completa copertura della somma che sarà necessaria all'acquisto delle attrezzature non più idonee, non restituite e/o delle eventuali riparazioni resesi necessarie.

ART. 15***Ritardata consegna***

Qualora il concessionario ritardi la restituzione dei beni avuti in uso, per ogni giorno/settimana di ritardo rispetto al termine convenuto, sarà applicata una penale pari alla tariffa giornaliera/settimanale maggiorata del 50% rispetto alla normale tariffa di noleggio, oltre al risarcimento di eventuali danni a norma del precedente articolo.

ART. 16***Versamento tariffe e ritiro dei beni***

Il versamento del canone di noleggio e del deposito cauzionale dovrà essere effettuato prima della consegna dei beni e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. Pertanto, al momento del ritiro, il concessionario dovrà esibire copia dell'avvenuto versamento della tariffa di noleggio e della cauzione, ovvero della sola cauzione in caso di esenzione, pena la mancata consegna dei beni.

ART. 17***Individuazione delle priorità***

In caso di più richieste di materiali, riferite al medesimo periodo e per le quali non vi sia possibilità di soddisfacimento, avranno precedenza quelle relative a manifestazioni organizzate direttamente o eventualmente partecipate dall'Amministrazione Comunale. Nel caso di manifestazioni in cui l'Ente non sia coinvolto verrà stabilito un ordine di priorità tenendo conto della data di presentazione della richiesta all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

ART. 18***Ambito di applicazione***

Al presente disciplinare si uniformano gli uffici e servizi dell'Ente preposti alla tenuta e gestione dei beni oggetto di concessione. Nell'ambito di quanto previsto dal presente disciplinare, e nell'esercizio delle proprie competenze, i direttori degli uffici e servizi a cui pervengano richieste di concessioni di materiali agiscono con autonomia decisionale in merito all'accoglimento o meno delle stesse.

ART. 19***Disposizioni finali***

Il presente disciplinare non sostituisce né modifica quanto già regolamentato da altri disciplinari dell'Ente, adottati per la concessione di determinati beni mobili per i quali si è reso opportuno prevedere una regolamentazione specifica, tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il disciplinare di concessione a terzi di un pianoforte di proprietà del Comune ubicato presso il Teatro Petrarca.